

Corte d'Appello di Brescia, sentenza del 30 ottobre 2023, n. 1635 – assegno, clausola di intrasferibilità, pagamento a persona diversa dal prenditore, responsabilità della banca negoziatrice, prova della non imputabilità dell'inadempimento

La responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito, in violazione dell'art. 43 l. ass. (R.D. n. 1736/1933), l'incasso di un assegno munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dal beneficiario del titolo ha natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (Cass., sez. un., n. 12478/2018; Cass., sez. un., n. 12477/2018; Cass., sez. un., n. 14712/2007).

La banca chiamata a rispondere del danno derivante dalla erronea identificazione del legittimo portatore del titolo e dal conseguente pagamento di un assegno bancario munito di

clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° co., c.c. (*ex multis*, Cass., sez. un., n. 12477/2018; Cass. n. 13969/2022). In particolare va esclusa la responsabilità della banca che dimostri di aver identificato il prenditore del titolo attraverso modalità che possono considerarsi esigibili avendo riguardo al parametro dell'accorto banchiere (considerando cioè la specificità della "natura dell'attività esercitata" dal debitore, a mente dell'art. 1176, 2° co., c.c.), come il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio (art. 19, 1° co., lett. a), d. lgs. n. 231/ 2007), stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita (Cass. n. 3649/2021; Cass. n. 6356/2022; Cass. n. 16781/2022).

Principi espressi, in grado di appello, nell'ambito di un giudizio afferente la responsabilità della banca negoziatrice per aver pagato assegni bancari non trasferibili a un soggetto diverso dai reali beneficiari, in quanto non avrebbe svolto i controlli dovuti relativamente all'identità dei prenditore.

[Sent. 30.10.2023 n. 1635Download](#)

(Massime a cura di Luisa Pascucci)